



# COMUNE DI PIACENZA

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14/12/2015.

# INDICE

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento .....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza .....	4
Art. 4 - Uso delle telecamere .....	5

## CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Titolari e Responsabili del trattamento dei dati.....	5
Art. 6 - Compiti del Responsabile del trattamento dei dati .....	6
Art. 7 - Responsabile del trattamento dei dati per il Comune di Piacenza .....	6
Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa collegata al sistema di videosorveglianza .....	6
Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza .....	7
Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave .....	7
Art. 11- Notificazione .....	7

## CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Sezione I

#### RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali .....	8
Art. 13 - Obblighi degli incaricati.....	8
Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta .....	9

### Sezione II

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 - Diritti dell'interessato.....	9
---	---

### Sezione III

#### SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 16 - Sicurezza dei dati.....	10
Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati .....	10
Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali .....	10
Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali .....	10

### Sezione IV

#### COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 20 - Comunicazione .....	10
-------------------------------	----

## CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 - Tutela.....	10
-----------------------	----

## CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Modifiche regolamentari .....	11
Art. 23 - Abrogazioni .....	11
Art. 24 - Entrata in vigore .....	11

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Piacenza e ne regola l'utilizzo e la gestione.
2. Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza comunale collegato alla centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale della Città, e che potrà essere collegato anche alle centrali operative delle forze di Polizia dello Stato (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza) si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Il regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. L'uso dell'impianto di videosorveglianza è limitato allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune e degli altri soggetti che potranno essere collegati ed è fondato sui principi di liceità, di necessità e di proporzionalità di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale, e delle forze di polizia dello Stato qualora si collegassero, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
5. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Vengono osservati i principi della disciplina precedentemente adottata in materia di videosorveglianza dal Comune di Piacenza, nonché i contenuti della circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, e circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per “**titolare**”, il Comune di Piacenza nella persona del Sindaco quale legale rappresentante, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali. Potranno essere individuati altri Titolari del trattamento dei dati qualora vengano stipulate convenzioni per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza con altri Enti o Istituzioni nel rispetto delle finalità del presente Regolamento.
  - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal

medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “**responsabile esterno**”, la società incaricata dall'Amministrazione Comunale di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e sul software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza ;

g) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

h) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione a cui si riferiscono i dati personali;

i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

k) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali.

In particolare, il Comune di Piacenza intende perseguire, attraverso l'installazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, gli obiettivi rispondenti alle funzioni istituzionali proprie demandate all'Ente dalle normative nazionali e regionali, in particolare dal D.Lgs 18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dal D.M. 05.08.2008 in tema di sicurezza urbana, dalla L. 225/1992, dal D.Lgs. n.285/1992, dalla L. 07/03/1986 n. 65 e dalla L.R. 4 dicembre 2003 n. 24 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto dell'Ente e dai Regolamenti , secondo i limiti sanciti dal D.Lgs n. 196/2003 al quale si rinvia per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento. Inoltre intende essere di supporto alle attività di ordine e sicurezza pubblica delle Forze di polizia dello Stato. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale, e delle forze di polizia dello Stato, costituisce uno strumento di prevenzione, repressione e di razionalizzazione dell'azione delle singole pattuglie in stretto raccordo tra loro.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;

b) a sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;

c) a favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;

d) a assicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone video-sorvegliate.

e) alla tutela della sicurezza urbana, come previsto dall'articolo 6 della legge 38/2009 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti;

f) alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Piacenza da atti vandalici e danneggiamenti;

g) a supportare le attività di protezione civile;

h) al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;

i) al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità, compresi gli

accertamenti di violazioni alle norme sulla circolazione stradale effettuati con impianti all'uopo omologati;

l) alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione di comportamenti illeciti;

m) a tutelare le aree del territorio del Comune dal reiterato abbandono di rifiuti e materiali anche di natura pericolosa e a garantire il rispetto delle norme sulle modalità di conferimento dei rifiuti per tutelare l'igiene del suolo ed evitare fenomeni di degrado dello stesso.

4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

#### **Art. 4 - Uso delle telecamere**

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e gli angoli di visualizzazione delle medesime sono predefinite dal Responsabile del trattamento dei dati con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o del personale tecnico incaricato, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art.11 del Codice, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.

2. La suddetta posizione e le relative fasi possono essere variate, l'utilizzo e il brandeggio delle telecamere potrà essere automatico o manuale su indicazione del Responsabile.

3. Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza venga utilizzato, attraverso accordi, dalle forze di polizia dello Stato, si costituirà un gruppo ristretto di delegati dai Responsabili, che avrà il compito di gestire l'uso del sistema di videosorveglianza secondo le esigenze del momento e con modalità comunicative orientate alla tempestività e alla collaborazione.

4. Le inquadrature saranno comunque sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti, nel caso in cui la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi, informandone, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 5 – Titolari, Responsabili e Incaricati del trattamento dei dati**

1. Titolare del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Piacenza, che potrà svolgere le proprie funzioni unitamente ad altri Enti o Istituzioni nel caso di convenzioni per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle finalità previste nel presente Regolamento.

2. Responsabili del trattamento dei dati, nominati dal Titolare del trattamento, sono:

a) - per il Comune di Piacenza, come disciplinato dal successivo art. 7: il Comandante della Polizia Municipale, in relazione ai poteri di polizia giudiziaria attribuitigli dalle vigenti disposizioni, il Responsabile del Servizio Sistemi informativi per la registrazione e conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la manutenzione del sistema, ed eventualmente un responsabile esterno appositamente individuato;

b) - per altri Enti o Istituzioni dovranno essere individuati nelle apposite convenzioni da stipulare.

3. I Responsabili vigilano sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità istituzionali del sistema.

4. I Responsabili individuano, a loro volta, con atto scritto, i soggetti incaricati del trattamento dei dati. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale individuerà all'interno del Corpo gli incaricati selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria che, per esperienza, funzione, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le migliori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio. Analogamente faranno i Responsabili di altri Enti e Istituzioni eventualmente convenzionati per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi individua gli incaricati tecnici per il servizio di manutenzione ed assistenza.

5. Gli incaricati sono sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.

#### **Art. 6 – Compiti del Responsabile del trattamento dei dati**

1. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. I compiti affidati al responsabile verranno analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

#### **Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati per il Comune di Piacenza**

1- I responsabili del trattamento dei dati per il Comune di Piacenza sono: il Comandante della Polizia Municipale e il Responsabile del Servizio Sistemi informativi, ognuno per le proprie funzioni.

2. Il Comandante della Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale, viene nominato, con apposito decreto del Sindaco del Comune di Piacenza, responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

3. Il Responsabile del Servizio Sistemi informativi per le proprie funzioni di responsabile della rete informatica comunale e per gestire e coordinare le attività di manutenzione e supporto tecnico all'impianto, viene nominato, con apposito decreto del Sindaco del Comune di Piacenza, responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

4. Il Comune di Piacenza può individuare un responsabile esterno al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. f) nominato con decreto del Sindaco del Comune di Piacenza, su proposta del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi.

#### **Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa collegata al sistema di videosorveglianza**

1. L'accesso alla sala operativa della Polizia Municipale è consentito solamente, al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui al successivo comma 3.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate nel precedente comma 1 devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente

regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.  
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente articolo, autorizzati ad accedere alla sala operativa, devono rispettare le istruzioni ricevute e limitarsi ad una corretta assunzione di dati pertinenti alle proprie funzioni, evitando di raccogliere dati eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

6. L'accesso alle sale operative delle forze di polizia dello Stato qualora collegate al sistema di videosorveglianza, è consentito solo ai soggetti individuati ed autorizzati dai rispettivi Responsabili.

#### **Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza del territorio comunale.

2. Gli incaricati sono nominati con la procedura prevista dall'art. 5 comma 4 del presente regolamento, alla quale si fa completo rimando.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed è riservata nella sua completezza agli organi di polizia i cui operatori rivestano qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Gli incaricati non rientranti nel personale di cui al precedente comma 3 potranno essere abilitati al trattamento solo dei dati riferiti alle proprie competenze (protezione civile, monitoraggio del traffico, ecc.)

5. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

7. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile e utilizzare le informazioni assunte solo per le finalità previste dal presente regolamento.

#### **Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.

2. Gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso e mantenere tracciati gli accessi per la durata di anni uno.

#### **Art. 11 - Notificazione**

Il Comune di Piacenza, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### Sezione I

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

## **Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente art.3, comma 3, lett. i), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso garantirlo successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale. Nel casi previsti dal D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche e integrazioni, le immagini raccolte con gli impianti all'uopo omologati saranno trattate per le finalità di accertamento di violazioni con le modalità e nei termini previsti dalle normative di riferimento.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Piacenza. Sui veicoli della Polizia Municipale, può essere installato e funzionante un sistema di rilievo video-fotografico in ausilio delle operazioni di pattugliamento del territorio nel rispetto delle finalità e con le modalità di cui al presente Regolamento.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, e potranno essere inviate alle Centrali operative delle Forze di Polizia dello Stato nel caso di convenzione per il collegamento e l'utilizzo dell'impianto ai sensi dell'art.1 comma 2 del presente regolamento, nonché agli incaricati del trattamento di cui al precedente art.9 comma 4 limitatamente alle immagini riferite alle proprie competenze. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche attrezzature che consentono l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su appositi server. Sono parimenti scaricate e registrate sui predetti server le immagini registrate con le telecamere di cui al 2° periodo del precedente comma 2. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire eventi e, più in generale, per le finalità previste dal presente Regolamento. Stanti le finalità di tutela della sicurezza urbana le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla loro rilevazione effettuata mediante l'uso del sistema, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, tra cui la necessità di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria, o procedere d'iniziativa ad indagini di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale si sovrascrivono a quelle registrate.

## **Art. 13 - Obblighi degli incaricati**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente



articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

#### **Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Pur sussistendo le finalità di sicurezza riconducibili all'art.53 del D.Lgs. n.196/2003, il Comune di Piacenza, in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento del Garante della Privacy del 08.04.2010 al punto 3.1 e nel rispetto dell'art. 13 del predetto D.Lgs. n.196/2003, informa la cittadinanza della presenza del sistema di videosorveglianza, mediante l'informativa minima, con l'apposizione di cartelli nei luoghi o indicazioni sui veicoli in cui sono posizionate le telecamere, nelle forme e nei modi previsti dagli stessi Provvedimenti del Garante della Privacy.

### Sezione II

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### **Art. 15 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di un periodo superiore previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

I)- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi)

II)- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

III)- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del

D.Lgs.n.196/2003 con i limiti di cui al punto 3.5 del Provvedimento del Garante della Privacy del 08.04.2010, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente, non possono essere accessibili immagini che riguardino soggetti diversi dall'interessato.

### Sezione III

#### SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

##### **Art. 16 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.12.

##### **Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

##### **Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

##### **Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### Sezione IV

#### COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

##### **Art. 20 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Piacenza a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### CAPO IV

#### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

##### **Art. 21 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 22 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento saranno aggiornate le nomine dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento dei dati e le modalità di accesso al sistema.
3. Il presente Regolamento viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, e al Prefetto di Piacenza, per l'informazione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dovranno, altresì, essere trasmesse alle medesime Autorità eventuali successive modifiche o integrazioni al presente documento.

#### **Art. 23 - Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni, ordinanze e norme regolamentari del Comune di Piacenza in contrasto con le disposizioni in esso contenute, rimangono, invece, in vigore tutte quelle disposizioni compatibili, che possono trovare applicazione in casi o fattispecie non disciplinati dal presente Regolamento.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.